

**"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL' AUTOTUTELA ESERCITATA
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO IN MATERIA TRIBUTARIA"**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2001 (C.R.C. prot. 1828 del
07.03.2001)

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL' AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO IN MATERIA TRIBUTARIA"

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca, o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario nel Comune di Cento.

Art. 2

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 3

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in ragione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto tra i costi amministrativi connessi al procedimento di esazione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore stimato dall'ufficio ed il valore dichiarato dal contribuente non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito in considerazione dell'importo dell'imposta o tassa, ad esclusione di soprattasse ed interessi, per i seguenti limiti:
in lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
in lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
c) in lire 20.000 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
d) in lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
e) in lire 100.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili afferente le aree fabbricabili;
f) in lire 20.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
g) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato, ovvero di sentenze di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
4. La rinuncia all'imposizione per il criterio di economicità si applica anche per importi relativi a sanzioni che, comprensive di soprattasse ed interessi, siano di valore uguale o inferiore a Lire 20.000.

Art.4

Ipotesi di annullamento e revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o tassa, regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

3. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

4. Nel caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

5. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 5

Criteri di priorità

1. Nell'attività di cui al precedente articolo 4 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art.6

Organi competenti all'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al funzionario responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva ed in caso di grave inerzia, al Sindaco.

Art.7

Adempimenti degli Uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8

Richieste di annullamento o di rinuncia di imposizione in caso di autoaccertamento

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.